

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-799	del 10/10/2018
Oggetto	Sezione di Ravenna. Adesione alla convenzione Consip "Fornitura di carburanti e gasolio da riscaldamento 10 – lotto 11" per la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'immobile di Arpae sito a Ravenna. Oneri per la sicurezza Euro 0,00. CIG: 76442781C4.	
Proposta	n. PDTD-2018-796	del 05/10/2018
Struttura adottante	Sezione Di Ravenna	
Dirigente adottante	Vicari Luigi	
Struttura proponente	Sezione Di Ravenna	
Dirigente proponente	Dott. Vicari Luigi	
Responsabile del procedimento	Vicari Luigi	

Questo giorno 10 (dieci) ottobre 2018 (duemiladiciotto) presso la sede di Via Alberoni, 17/19 in Ravenna, il Direttore della Sezione Di Ravenna, Dott. Vicari Luigi, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione di Ravenna. Adesione alla convenzione Consip "Fornitura di carburanti e gasolio da riscaldamento 10 – lotto 11" per la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'immobile di Arpae sito a Ravenna. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.

CIG: 76442781C4.

VISTI:

- il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" come modificato dal D.Lgs n.56/2017;
- l'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e successive modifiche;
- la Legge 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato cosiddetta "Legge di Stabilità 2016";

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2018";
- la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2018";
- la D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 con la quale è stata approvato il Regolamento del decentramento amministrativo;
- la D.D.G. n. 79 del 24/09/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;
- la D.D.G. n.31 del 19/03/2018 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Acquisizione beni e servizi. Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2018-2019 ed elenco annuale delle forniture e dei servizi per l'anno 2018." come modificata da ultimo con la D.D.G. n.67 del 13/07/2018;

PREMESSO:

- che nella suddetta delibera di programmazione è compresa la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante adesione a convenzione Consip SpA;

CONSIDERATO:

- che è necessario provvedere alla fornitura di gasolio da riscaldamento al fine di riscaldare i locali dell'immobile dove si svolgono le attività di Arpae;

- che al momento non è in essere alcuna convenzione della centrale acquisti regionali Inter-cent-ER avente ad oggetto beni e servizi con le caratteristiche essenziali al fabbisogno sopradescritto dell'Agenzia;
- che Consip S.p.A. secondo la normativa vigente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione del contraente per la fornitura di gasolio da riscaldamento attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in 18 lotti ed indetta con bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. S-193 del 07/10/2017;
- che gli enti della regione Emilia-Romagna sono compresi nel lotto 11;
- che la Società ENI FUEL SpA con sede legale in Via Laurentina n.449 – Roma, P.IVA 02701740108, è risultata aggiudicataria della suddetta procedura denominata “Fornitura di carburanti e gasolio da riscaldamento 10 – lotto 11” ed ha stipulato in data 22/06/2018 la Convenzione per una durata di dodici mesi dal 25/06/2018 al 24/06/2019 con possibilità di proroga fino ad un massimo di ulteriori dododici mesi, acquisita agli atti;
- che il fornitore aggiudicatario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto della Convenzione e ad eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabilite dalla Convenzione stessa;

DATO ATTO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

DATO ATTO:

- che la durata contrattuale decorre dalla data del primo Ordinativo fino al 24/06/2019 data di durata della Convezione;
- che la spesa presunta per la fornitura di gasolio da riscaldamento necessaria a copertura dell'intera durata contrattuale è di Euro 60.000,00 oltre IVA 22%;
- che è stato acquisito il seguente Codice identificativo di gara derivato (CIG) 76442781C4 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

RITENUTO:

- di procedere all'adesione alla Convenzione Consip “Fornitura di carburanti e gasolio da riscaldamento 10 – lotto 11”, per la fornitura di gasolio da riscaldamento, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., stipulata in data 22/06/2018 tra Consip S.p.A. e la società ENI FUEL SpA;
- di procedere ad esecutività del presente atto ad inoltrare ordini per un importo complessivo presunto di Euro 60.000,00 oltre IVA 22%, pari ad Euro 73.200,00, IVA compresa, per la durata della convenzione, dando atto che alla sua sottoscrizione provvederà il Direttore della Sezione di Ravenna;

SU PROPOSTA:

- del Direttore della Sezione di Ravenna Dott. Luigi Vicari, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2018-Linee guida" della D.D.G. 128 del 22/12/2017;

DATO ATTO:

- che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Direttore della Sezione di Ravenna Dott. Luigi Vicari;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Piera Ravaglia;

DETERMINA

- 1) di aderire per tutto quanto in premessa esposto alla Convenzione "Fornitura di carburanti e gasolio da riscaldamento 10 – lotto 11" per la fornitura di gasolio da riscaldamento, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., CIG derivato 76442781C4, stipulata fra tra Consip S.p.A. ed ENI FUEL SpA con sede legale in Via Laurentina n.449 – Roma, P.IVA 02701740108;
- 2) di provvedere pertanto all'emissione di ordinativi di fornitura, per un importo complessivo presunto di Euro 60.000,00 oltre IVA 22%, pari ad Euro 73.200,00, IVA compresa, per la durata della convenzione (scadenza il 25/06/2019), dando atto che alla sua sottoscrizione provvederà il Direttore della Sezione di Ravenna;
- 3) di dare atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- 4) di dare atto che i costi relativi al contratto di cui al presente provvedimento, aventi natura di "utenze-riscaldamento" sono pari ad Euro 73.200,00, IVA compresa, e sono a carico pro-quota degli esercizi 2018-2019 e sono compresi nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento ai centri di responsabilità RADS e DLMRA;
- 5) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m. secondo gli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Il Direttore della Sezione di Ravenna

Dott. Luigi Vicari



CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 2 CIG 7213650C49 - LOTTO 4 CIG 721367401B - LOTTO 6 CIG 7213691E1E

LOTTO 7 CIG 72136983E8 - LOTTO 8 CIG 7213706A80 - LOTTO 11 CIG 7213725A2E

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2018 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

ENI FUEL S.p.A., sede legale in ROMA (RM), Via Laurentina, 449, capitale sociale Euro 58.944.310,00 = cinquantottomilioninovecentoquarantaquattromilatrecentodieci/00, iscritta al Registro delle Imprese di ROMA al n. RM-904784, P. IVA 02701740108, domiciliata ai fini del presente atto in ROMA (RM), Via Laurentina, 449, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Ing. Luca Arcangeli (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**" o "**Impresa**").

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative,



servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n.18 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 11/10/2017 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-193 del 07/10/2017;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 2, 4, 6, 7, 8 e 11 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;



j) che il Fornitore ha presentato per ogni lotto la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:

- per il **lotto 2**: la garanzia definitiva rilasciata dalla INTESA SANPAOLO ed avente n. 000000440897 per un importo di Euro 1.135.498,00 (unmilionecentotrentacinquemilaquattrocentonovantotto/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla INTESA SANPAOLO ed avente n. 000000440929 per un importo pari ad Euro 18.100,00 (diciottomilacentotto/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Eni Insurance DAC ed avente n. 6/0585/41, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- per il **lotto 4**: la garanzia definitiva rilasciata dalla INTESA SANPAOLO ed avente n. 000000440898 per un importo di Euro 1.083.978,00 (unmilioneottantatremilanovecentosettantotto/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla INTESA SANPAOLO ed avente n. 000000440933 per un importo pari ad Euro 18.100,00 (diciottomilacentotto/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Eni Insurance DAC ed avente n. 6/0585/42, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- per il **lotto 6**: la garanzia definitiva rilasciata dalla INTESA SANPAOLO ed avente n. 000000440900 per un importo di Euro 974.784,00 (novecentosettantaquattromilasettecentottantaquattro/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla INTESA SANPAOLO ed avente n. 000000440937 per un importo pari ad Euro 17.850,00 (diciassettemilaottocentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Eni Insurance DAC ed avente n. 6/0585/43, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- per il **lotto 7**: la garanzia definitiva rilasciata dalla INTESA SANPAOLO ed avente n. 000000440901 per un importo di Euro 2.336.482,00 (duemilionitrecentotrentaseimilaquattrocentottantadue/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla INTESA SANPAOLO ed avente n. 000000440940 per un importo pari ad Euro 18.550,00 (diciottomilacinquecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Eni Insurance DAC ed avente n. 6/0585/44, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- per il **lotto 8**: la garanzia definitiva rilasciata dalla INTESA SANPAOLO ed avente n. 000000440910 per un importo di Euro 1.035.259,00 (unmillionetrentacinquemiladuecentocinquantanove/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla INTESA SANPAOLO ed avente n. 000000440942 per un importo pari ad Euro 17.850,00 (diciassettemilaottocentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità



civile rilasciata dalla Eni Insurance DAC ed avente n. 6/0585/45, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

- per il **lotto 11**: la garanzia definitiva rilasciata dalla INTESA SANPAOLO ed avente n. 000000440926 per un importo di Euro 1.302.294,00 (euro unmilionetrecentodue miladuecentonovantaquattro/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla INTESA SANPAOLO ed avente n. 000000440944 per un importo pari ad Euro 18.450,00 (diciottomilaquattrocentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Eni Insurance DAC ed avente n. 6/0585/46, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del Ordinativo di Fornitura concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A", (Capitolato Tecnico), che contiene anche l'Appendice "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni", l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Condizioni Generali), l'Allegato "D" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "E" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "F" chiarimenti resi in fase di gara, l'Allegato "G": il contratto di avalimento.

ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Flusso Dati per le Commissioni a carico del Fornitore**: il documento di cui all'Allegato "E";

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la Fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388.



- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del/dei Lotto/Lotti di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- f) **Prodotto:** uno tra gli articoli di seguito indicati,
- Benzina Super Senza Piombo (C.P.V. 09132100-4 – Norma E.N. 228 ultima edizione);
 - Gasolio Autotrazione (C.P.V. 09134100-8 - Norma E.N. 590 ultima edizione);
 - Gasolio Autotrazione "Artico" (C.P.V. 09134100-8 - Norma E.N. 590 ultima edizione, con un C.F.P.P. - Temperatura limite di filtrabilità - minore o uguale a meno 16°C ed un Punto di intorbidamento minore o uguale a meno 4°C);
 - Gasolio da riscaldamento (C.P.V. 09135100-5 - Norma UNI 6579 ultima edizione e/o Norma E.N. 590 ultima edizione), destinato al funzionamento di impianti termici, funzionamento cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie;
 - Gasolio da riscaldamento "Artico" (C.P.V. 09135100-5 - Norma UNI 6579 ultima edizione e/o Norma E.N. 590 ultima edizione, con un C.F.P.P. – Temperatura limite di filtrabilità – minore o uguale a meno 10° C), destinato al funzionamento di impianti termici, funzionamento cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie.
- g) **Lotto:** l'ambito territoriale e merceologico definito in funzione della tipologia di Prodotto erogato e dell'area geografica rifornita, raggiungibile tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci), come di seguito specificato:

Lotto	Prodotto	Regioni
2	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione; Gasolio autotrazione "Artico"	Lombardia, Emilia Romagna
4	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione; Gasolio autotrazione "Artico"	Marche, Toscana, Umbria
6	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione; Gasolio autotrazione "Artico"	Puglia, Molise
7	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione;	Campania, Basilicata, Calabria
8	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione;	Sicilia
11	Gasolio da Riscaldamento; Gasolio da Riscaldamento "Artico"	Lombardia, Emilia Romagna

- h) **Quantitativo massimo della Convenzione:** il quantitativo massimo della fornitura entro il cui limite le Amministrazioni Contraenti si approvvigionano indifferentemente delle tipologie di Prodotto previste e segnatamente: per il Lotto 2 pari a litri 21.000.000 , Lotto 4 pari a litri 20.000.000, Lotto 6 pari a litri 18.000.000, Lotto 7 pari a litri 43.000.000, Lotto 8 pari a litri 19.000.000 e per il lotto 11 pari a litri 31.000.000;
- i) **Data di Consegna:** il termine massimo, entro il quale il Fornitore dovrà consegnare il Prodotto richiesto dall'Unità Ordinante, corrispondente al 6° (sesto) giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura, salvo quanto diversamente concordato tra le parti. In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con la data concordata;
- j) **Luogo di Consegna:** il luogo ove è ubicata l'Unità Utilizzatrice, ovvero il/i serbatoio/i e/o deposito/i della medesima Unità Utilizzatrice indicato nell'Ordinativo di Fornitura, presso il quale il Fornitore dovrà consegnare il Prodotto richiesto;



- k) **Unità Utilizzatrice:** la sede o l'ufficio decentrato e/o distaccato dell'Amministrazione Contraente, per la quale l'Unità Ordinante emette l'Ordinativo di Fornitura, presso la quale sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi localizzati allo stesso indirizzo e numero civico. Tale Unità Utilizzatrice deve essere ubicata entro i confini territoriali del Lotto;
- l) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa all'erogazione, mediante la consegna al domicilio delle singole Amministrazioni Contraenti da parte del Fornitore, della tipologia di Prodotto previsto di cui al precedente art. 2, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura del Prodotto mediante consegna a domicilio presso i serbatoi e/o depositi delle Unità Utilizzatrici siti all'interno del territorio del Lotto, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato D; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la Fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388.



dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.

4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato D.
5. Nel periodo intercorrente tra il 15 Novembre e il 15 Marzo (ovvero nel maggior periodo dichiarato in fase di adempimenti per la stipula), il Fornitore, nei limiti del rispettivo Quantitativo Massimo Complessivo, è obbligato a rendere disponibile, alle Amministrazioni Contraenti, la tipologia di Prodotto:
 - *Gasolio Autotrazione "Artico" per il/i Lotto/i 1, e/o 2, e/o 3, e/o 4, e/o 5, e/o 6;*
 - *Gasolio da Riscaldamento "Artico" per il/i Lotto/i 10, e/o 11, e/o 12, e/o 13, e/o 14, e/o 15.*
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
7. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al Ordinativo di Fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
9. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del Ordinativo di Fornitura le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento; le Amministrazioni dovranno se del caso riferire a Consip delle verifiche eseguite. Consip in contraddittorio del fornitore verificherà quanto comunicato dalle Amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alla risoluzione della Convenzione.
10. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la Fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388.



eventualmente prorogato, si esaurisca il Quantitativo Massimo comprensivo degli incrementi di cui al comma 7, al fine di soddisfare le richieste di adesione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la Consip S.p.A. si riserva, per ciascun Lotto, la facoltà di richiedere al Fornitore l'aumento delle prestazioni contrattuali di un ulteriore quantitativo aggiuntivo (di seguito Plafond) pari al 10% del Quantitativo Massimo. [2.100.000 litri per il Lotto 2, 2.000.000 litri per il Lotto 4, 1.800.000 litri per il Lotto 6, 4.300.000 litri per il Lotto 7, 1.900.000 litri per il Lotto 8, 3.100.000 litri per il Lotto 11].

11. La richiesta di attivazione del Plafond di cui al comma 7 dovrà essere comunicata via pec e/o con raccomandata a.r., anticipata a mezzo fax, alla Consip S.p.A. ed autorizzata da quest'ultima.

ARTICOLO 5 DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dal **25/06/2018**; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche ad assicurare, in tutto il territorio dei Lotti oggetto della presente Convenzione, l'erogazione del Prodotto nei Luoghi di Consegna ovunque dislocati purché raggiungibili tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci), secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione Contraente negli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore s'impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi allegati, a:
 - a) garantire che il Prodotto fornito presenti le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalla normativa di riferimento, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b) fornire, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., all'atto della consegna della fornitura, i dati identificativi (ragione sociale/denominazione sociale/ditta individuale, partita I.V.A. e/o codice fiscale) dei soggetti terzi addetti al trasporto e consegna del Prodotto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.11 e la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura stipulati con le predette Amministrazioni. Si evidenzia inoltre che detti soggetti devono essere in regola con la normativa antimafia e non si devono trovare in una delle cause di esclusione previste dall'art.80 del d.lgs. n.50/2016 A tal fine la Consip S.p.A. e le Amministrazioni Contraenti potranno espletare, per quanto di rispettiva competenza, verifiche, anche d'ufficio, al fine di accertare la sussistenza dei suddetti necessari requisiti;
 - c) consegnare il Prodotto secondo le quantità, i tempi e le modalità definiti nel presente documento, nel Capitolato Tecnico e specificamente richiesti negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) eliminare, entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla loro rilevazione, le disfunzioni di

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la Fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388.



- qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A. di eseguire i controlli di cui al successivo art. 7 e ai paragrafi 3 e 4 del Capitolato Tecnico;
- f) rendere disponibili alle Amministrazioni Contraenti, su loro esplicita richiesta, le schede di sicurezza e igiene ambientale per l'utilizzo del Prodotto ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e s.m.i. *"Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi"*.

ARTICOLO 7 CONSEGNA, CONTROLLI DI QUALITÀ E QUANTITÀ, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei Luoghi di consegna indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. In conformità a quanto stabilito nell'articolo 5, comma 1 delle Condizioni Generali, la consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi quelli riferiti: *a)* alla consegna del Prodotto nei diversi Luoghi di Consegna in ragione delle quantità indicate negli Ordinativi di Fornitura; *b)* al trasporto con propri mezzi o con mezzi di terzi, in ogni caso idonei all'esatto adempimento contrattuale presso i serbatoi e/o depositi delle Unità Utilizzatrici; *c)* alle spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre il termine perentorio della Data di Consegna di cui al precedente articolo 2, comma 1 lettera i). In ogni caso il Fornitore, successivamente alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, dovrà concordare con l'Unità Utilizzatrice l'esatto giorno ed orario di consegna.
4. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti e/o concordati la fornitura potrà essere rifiutata dalle Unità Utilizzatrici.
5. La consegna del Prodotto, oggetto della fornitura, sarà registrata mediante apposito verbale di consegna, redatto dall'Amministrazione Contraente e, per questa, dalle rispettive Unità Utilizzatrici in contraddittorio con il Fornitore al momento della consegna.
6. Tale verbale di consegna dovrà contenere a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - peso e/o volume del Prodotto rilevato allo scarico, secondo quanto indicato al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico;
 - densità e temperatura del Prodotto se rilevate al momento;
 - peso e/o volume del Prodotto espresso in litri a temperatura di 15°C dichiarato dal Fornitore;
 - volume da fatturare calcolato secondo le modalità indicate al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico (litri a temperatura 15°C);
 - Data di Consegna.
7. Eventuali discordanze quantitative nelle consegne del Prodotto dovranno risultare dal verbale di consegna, fatti salvi gli aspetti relativi alle verifiche qualitative e di rispondenza alle specifiche tecniche del Prodotto come specificato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.
8. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di qualità di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, il Prodotto consegnato non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al suddetto

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la Fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388.



paragrafo del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione potrà comunicare al Fornitore il rifiuto (non accettazione) del Prodotto consegnato e potrà applicare la penale di cui all'art. 11, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a svolgere le attività di ritiro e bonifica di cui al predetto paragrafo del Capitolato Tecnico e sostituire il Prodotto consegnato con altro conforme alle predette specifiche tecniche, con modalità da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice. Tale attività dovrà svolgersi non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di rifiuto (o non accettazione), salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

9. Qualora l'Amministrazione eserciti la facoltà di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico in relazione alla verifica della temperatura e densità prima dello scarico e risulti uno scostamento della densità a 15°C, rispetto a quella riportata sul Documento di Accompagnamento (DAS e/o similari), superiore al nove per mille, l'Amministrazione medesima potrà rifiutare il Prodotto e potrà applicare la penale di cui all'art. 11, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a fornire il Prodotto a norma non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del rifiuto, salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice e il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
10. Qualora, a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, risulti una differenza tra il numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e il numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sarà tollerata una differenza del 3% (tre per cento). Entro tale percentuale, in ogni caso, non si applicherà alcuna penale. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui all'art. 11. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.
11. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente potrà applicare la penale di cui all'art. 11, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
12. Nel caso in cui il Documento di Accompagnamento (DAS e/o similari) fosse incompleto secondo quanto riportato al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste all'art. 11, fatto salvo il maggior danno.
13. Il Fornitore potrà avvalersi - nell'esecuzione della prestazione oggetto della Convenzione - di propri distaccamenti e/o sedi e/o uffici; resta fermo quanto stabilito in ordine al servizio di "Call Center" come definito nel Capitolato Tecnico.
14. Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di Prodotto nel Luogo di Consegna causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo sarà obbligato a procedere all'immediata bonifica del Luogo di Consegna.
15. Al fine dell'accettazione del Prodotto consegnato, ciascuna Amministrazione Contraente potrà disporre i controlli di qualità e quantità secondo le modalità stabilite, rispettivamente, nel paragrafo 3 e nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
In caso di esecuzione dei predetti controlli, l'accettazione della fornitura sarà effettuata all'esito degli stessi.



16. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
17. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI

1. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito "Call Center" dedicato, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di "Call Center", pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

2. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'appendice "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinatori di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:
 - dati identificativi dell'Amministrazione Contraente;
 - denominazione ed indirizzo dell'Unità Utilizzatrice;
 - quantità totale ordinata in litri dall'Unità Utilizzatrice;
 - eventuale accisa agevolata;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;



- Data di Consegna;
 - i quantitativi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento in appendice al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e calcolati in ragione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura e alla singola Unità Utilizzatrice, i corrispettivi saranno determinati, per ciascuna tipologia di Prodotto ordinato, in funzione delle seguenti *i-esime* fasce di volume:
 - $i = 1$, da 1.000 a 5.000 litri;
 - $i = 2$, da 5.001 a 10.000 litri;
 - $i = 3$, da 10.001 a 20.000 litri;
 - $i = 4$, da 20.001 a 30.000 litri;
 - $i = 5$, oltre 30.000 litri.

I corrispettivi unitari, espressi in Euro/klitro (Euro per 1.000 litri), per i Lotti da 1 a 9, al lordo delle accise ed al netto di IVA, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, sono determinati e aggiornati con cadenza settimanale mediante le seguenti formule:

a) per la Benzina Super Senza Piombo: $PB + VBi$

b) per il Gasolio Autotrazione: $PD + VDi$

dove:

- **PB** = quotazione settimanale "max" espressa in EURO/klitro e differenziata per area geografica ("Nord" per il Lotto 1, il Lotto 2 e il Lotto 3; "Centro" per Lotto 4 e il Lotto 5; "Sud e Isole" per il Lotto 6, il Lotto 7, il Lotto 8 e il Lotto 9), del prodotto petrolifero "Benzina" del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati";
- **VBi** = variazione offerta, espressa in EURO/klitro, per la *i-esima* fascia di volume del Prodotto Benzina Super Senza Piombo pari a:

Lotto 2	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VBi (EURO/klitro)
$i = 1$, da 1.000 a 5.000 litri	26,99
$i = 2$, da 5.001 a 10.000 litri	26,75
$i = 3$, da 10.001 a 20.000 litri	26,74
$i = 4$, da 20.001 a 30.000 litri	24,44
$i = 5$, oltre 30.000 litri	24,19



Lotto 4	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VB_i (EURO/klitro)
$i = 1$, da 1.000 a 5.000 litri	20,35
$i = 2$, da 5.001 a 10.000 litri	20,10
$i = 3$, da 10.001 a 20.000 litri	19,85
$i = 4$, da 20.001 a 30.000 litri	19,60
$i = 5$, oltre 30.000 litri	19,35

Lotto 6	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VB_i (EURO/klitro)
$i = 1$, da 1.000 a 5.000 litri	16,20
$i = 2$, da 5.001 a 10.000 litri	15,95
$i = 3$, da 10.001 a 20.000 litri	15,70
$i = 4$, da 20.001 a 30.000 litri	15,45
$i = 5$, oltre 30.000 litri	15,20

Lotto 7	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VB_i (EURO/klitro)
$i = 1$, da 1.000 a 5.000 litri	19,60
$i = 2$, da 5.001 a 10.000 litri	19,35
$i = 3$, da 10.001 a 20.000 litri	19,10
$i = 4$, da 20.001 a 30.000 litri	18,85
$i = 5$, oltre 30.000 litri	18,60

Lotto 8	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VB_i (EURO/klitro)
$i = 1$, da 1.000 a 5.000 litri	22,49
$i = 2$, da 5.001 a 10.000 litri	22,24
$i = 3$, da 10.001 a 20.000 litri	21,99
$i = 4$, da 20.001 a 30.000 litri	21,74
$i = 5$, oltre 30.000 litri	21,49

- **PD** = quotazione settimanale “max” espressa in EURO/klitro e differenziata per area geografica (“Nord” per il Lotto 1, il Lotto 2 e il Lotto 3; “Centro” per Lotto 4 e il Lotto 5; “Sud e Isole” per il Lotto 6, il Lotto 7, il Lotto 8 e il Lotto 9) del prodotto petrolifero “Gasolio auto” del listino “Mercato interno extra-rete”, pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”;
- **VD_i** = variazione offerta, espressa in EURO/klitro, per la *i*-esima fascia di volume del Prodotto Gasolio Autotrazione pari a:

Lotto 2	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VD_i (EURO/klitro)
$i = 1$, da 1.000 a 5.000 litri	27,64
$i = 2$, da 5.001 a 10.000 litri	27,39
$i = 3$, da 10.001 a 20.000 litri	27,16



Lotto 2	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VD_i (EURO/klitro)
$i = 4$, da 20.001 a 30.000 litri	25,44
$i = 5$, oltre 30.000 litri	25,19

Lotto 4	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VD_i (EURO/klitro)
$i = 1$, da 1.000 a 5.000 litri	22,20
$i = 2$, da 5.001 a 10.000 litri	21,95
$i = 3$, da 10.001 a 20.000 litri	21,70
$i = 4$, da 20.001 a 30.000 litri	21,45
$i = 5$, oltre 30.000 litri	21,20

Lotto 6	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VD_i (EURO/klitro)
$i = 1$, da 1.000 a 5.000 litri	16,99
$i = 2$, da 5.001 a 10.000 litri	16,74
$i = 3$, da 10.001 a 20.000 litri	16,49
$i = 4$, da 20.001 a 30.000 litri	16,24
$i = 5$, oltre 30.000 litri	15,99

Lotto 7	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VD_i (EURO/klitro)
$i = 1$, da 1.000 a 5.000 litri	20,31
$i = 2$, da 5.001 a 10.000 litri	20,06
$i = 3$, da 10.001 a 20.000 litri	19,81
$i = 4$, da 20.001 a 30.000 litri	19,56
$i = 5$, oltre 30.000 litri	19,31

Lotto 8	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VD_i (EURO/klitro)
$i = 1$, da 1.000 a 5.000 litri	23,19
$i = 2$, da 5.001 a 10.000 litri	22,94
$i = 3$, da 10.001 a 20.000 litri	22,69
$i = 4$, da 20.001 a 30.000 litri	22,44
$i = 5$, oltre 30.000 litri	22,19

Il corrispettivo unitario del Prodotto Gasolio Autotrazione “Artico” per ciascuna fascia i -esima di volume, al lordo delle accise ed al netto di IVA, sarà determinato sommando al prezzo del Prodotto Gasolio Autotrazione come indicato precedentemente, l’importo fisso ed invariabile, al netto dell’IVA, di 10,00=(dieci/00) EURO/klitro.

3. I corrispettivi unitari, espressi in Euro/klitro (euro per 1.000 litri), per i Lotti da 10 a 18, al lordo delle accise ed al netto di IVA, a parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4



delle Condizioni Generali, saranno determinati e aggiornati con cadenza settimanale mediante la seguente formula per il Gasolio da Riscaldamento: **PG + VG_i**

dove:

- **PG** = quotazione settimanale “max”, espressa in EURO/klitro e differenziata per area geografica (“Nord” per il Lotto 10, il Lotto 11 e il Lotto 12; “Centro” per Lotto 13 e il Lotto 14; “Sud e Isole” per il Lotto 15, il Lotto 16, il Lotto 17 e il Lotto 18), del prodotto petrolifero “Gasolio riscaldamento” del listino “Mercato interno extra-rete”, pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”;
- **VG_i** = variazione offerta, espressa in EURO/klitro, per la *i-esima* fascia di volume del Prodotto Gasolio da Riscaldamento pari a:

Lotto 11	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VG _i (EURO/klitro)
<i>i</i> = 1, da 1.000 a 5.000 litri	30,21
<i>i</i> = 2, da 5.001 a 10.000 litri	29,96
<i>i</i> = 3, da 10.001 a 20.000 litri	29,71
<i>i</i> = 4, da 20.001 a 30.000 litri	29,46
<i>i</i> = 5, oltre 30.000 litri	29,21

Il corrispettivo unitario del Prodotto Gasolio da Riscaldamento “Artico” per ciascuna fascia *i-esima* di volume, al lordo delle accise ed al netto di IVA, sarà determinato sommando al prezzo del Gasolio da Riscaldamento come indicato precedentemente, l’importo fisso ed invariabile, al netto dell’IVA, di 10,00=(dieci/00) EURO/klitro.

4. I corrispettivi relativi alla settimana della Data di Consegna verranno calcolati mediante le quotazioni pubblicate dalla Staffetta Quotidiana relative alla settimana antecedente quella della Data di Consegna.
5. I corrispettivi così determinati non devono essere calcolati in ragione degli scaglioni quantitativi. Ad esempio, ipotizzando che un’Amministrazione emetta un Ordinato di Fornitura per 6.000 litri di Benzina Super Senza Piombo destinati ad una Unità Utilizzatrice, ai fini della fatturazione si dovrà applicare all’intero volume ordinato (6.000 litri), il corrispettivo relativo alla fascia di volume *i* = 2, da 5.001 a 10.000 litri.
6. Qualora il Fornitore accetti Ordinati di Fornitura per quantitativi inferiori a 1.000 litri, il corrispettivo sarà determinato applicando il prezzo previsto per la fascia di volume *i* = 1, da 1.000 a 5.000 litri.
7. Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la Data di Consegna non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni del prezzo medesimo; è salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
8. Nel caso in cui sussista una discordanza, imputabile all’Unità Ordinante in termini di volume ordinato superiore alla capacità dei serbatoi da rifornire, ai fini della fatturazione sarà applicato il prezzo relativo alla fascia di volume effettivamente consegnato.
9. I volumi di Prodotto da fatturare saranno calcolati sulla base dei volumi consegnati riportati alla temperatura convenzionale di 15°C.
10. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., che provvederà a pubblicare tali dati sul Sito delle Convenzioni, i prezzi di fatturazione come sopra determinati, relativi al periodo di validità della presente Convenzione.
11. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la Fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388.



normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

12. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
13. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, per i lotti 2, 4, 6, 7, 8 e 11:
 - sul conto corrente intestato al Fornitore ENI FUEL S.p.A. presso la UNICREDIT BANCA SPA, Codice IBAN IT 54 X 02008 09440 000500080962.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

14. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 13, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
15. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 13, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
16. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di Fornitura; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore



entro il termine di cui all'articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.

17. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
18. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamiento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
19. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
20. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto lo sconto *S* fisso ed invariabile, indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica, pari a Euro/klitro 1,00.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 13.
21. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto il suddetto sconto *S*, indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica, pari a Euro/klitro 1,00.

ARTICOLO 10 COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la Fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388.



2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11 PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla Data di Consegna del Prodotto e/o al termine per la sostituzione della fornitura di Prodotto non conforme ai requisiti del Capitolato Tecnico e al precedente art. 7, commi 8 e 9, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore del Prodotto non consegnato nel termine, al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico il Prodotto consegnato risulti non conforme ai requisiti indicati nel paragrafo 2 e/o qualora risulti uno scostamento della densità rispetto a quella riportata sul Documento di Accompagnamento (DAS e/o simili) superiore al nove per mille di cui al precedente art. 7, comma 9, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico e di cui al precedente art. 7, comma 10, risulti una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sulle quantità consegnate in meno oltre la percentuale del 3% (tre per cento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della suddetta quantità di Prodotto al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico e di cui al precedente art. 7, comma 11, nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido sia inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto non consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Nel caso in cui il Documento di Accompagnamento (DAS e/o simili), secondo quanto riportato al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico e al precedente art. 7, comma 12, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In caso di inadempimento rispetto all'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera b), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto oggetto dell'Ordinativo di

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la Fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388.



- Fornitura al quale attiene l'inadempimento, al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo, al netto delle accise, degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo, al netto delle accise, degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo, al netto delle accise, degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 4, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.500,00= (millecinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Per ogni mancato o parziale invio, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente art. 8, commi 2 e 4 e nell'appendice del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.500,00= (millecinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinatorio di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
11. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 16 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "E" e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 16, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



ARTICOLO 12 **GARANZIA**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato per il
 - per il **lotto 2** la garanzia definitiva rilasciata in data 28/05/2018 dalla INTESA SANPAOLO ed avente n 000000440897 per un importo di Euro 1.135.498,00 (unmilionecentotrentacinquemilaquattrocentonovantotto/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti;
 - per il **lotto 4** la garanzia definitiva rilasciata in data 28/05/2018 dalla INTESA SANPAOLO ed avente n 000000440898 per un importo di Euro 1.083.978,00 (unmilioneottantatremilanovecentosettantotto/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, , in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti;
 - per il **lotto 6** la garanzia definitiva rilasciata in data 28/05/2018 dalla INTESA SANPAOLO ed avente n 000000440900 per un importo di Euro 974.784,00 (novecentosettantaquattromilasettecentottantaquattro/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
 - per il **lotto 7** la garanzia definitiva rilasciata in data 28/05/2018 dalla INTESA SANPAOLO ed avente n 000000440901 per un importo di Euro 2.336.482,00 (duemilionitrecentotrentaseimilaquattrocentottantadue/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
 - per il **lotto 8** la garanzia definitiva rilasciata in data 28/05/2018 dalla INTESA SANPAOLO ed avente n 000000440910 per un importo di Euro 1.035.259,00 (unmilionetrentacinquemiladuecentocinquantanove/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
 - per il **lotto 11** la garanzia definitiva rilasciata in data 28/05/2018 dalla INTESA SANPAOLO ed avente n 000000440926 per un importo di Euro 1.302.294,00 (euro unmilionetrecentoduemiladuecentonovantaquattro/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la Fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388.



degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura disposta in danno dell'esecutore;
 - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
 7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
 8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
 9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
 10. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
 11. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
 12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato:
 - per il **lotto 2** la garanzia rilasciata in data 28/05/2018 dalla INTESA SANPAOLO ed avente n.000000440929 per un importo pari ad Euro 18.100,00 (diciottomilacent0/00);
 - per il **lotto 4** la garanzia rilasciata in data 28/05/2018 dalla INTESA SANPAOLO ed avente n.000000440933 per un importo pari ad Euro 18.100,00 (diciottomilacent0/00);
 - per il **lotto 6** la garanzia rilasciata in data 28/05/2018 dalla INTESA SANPAOLO ed avente



n.000000440937 per un importo pari ad Euro 17.850,00 (diciassettemilaottocentocinquanta/00);

- per il **lotto 7** la garanzia rilasciata in data 28/05/2018 dalla INTESA SANPAOLO ed avente n.000000440940 per un importo pari ad Euro 18.550,00 (diciottomilacinquecentocinquanta/00);
- per il **lotto 8** la garanzia rilasciata in data 28/05/2018 dalla INTESA SANPAOLO ed avente n.000000440942 per un importo pari ad Euro 17.850,00 (diciassettemilaottocentocinquanta/00);
- per il **lotto 11** la garanzia rilasciata in data 28/05/2018 dalla INTESA SANPAOLO ed avente n.000000440944 per un importo pari ad Euro 18.450,00 (diciottomilaquattrocentocinquanta/00);

Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13 RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituirà ulteriore causa di risoluzione del contratto di fornitura la mancata consegna del Prodotto oltre 2 (due) giorni lavorativi rispetto al termine di consegna stabilito e/o concordato di cui al precedente art. 7, comma 3.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione **all'Autorità Nazionale anticorruzione** nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 14 SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 15 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16 COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari ad Euro 0,00075 per

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la Fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388.



ciascun litro di Prodotto fatturato (0,75 Euro/klitro) , con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "E" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "E".

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "E" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "E".

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai *reports* specifici relativi sia la semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. Intesa San Paolo IT3800306903240100000005558.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui



tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 17 CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la Fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388.



delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 22/06/2018

Consip S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

C.F.: CNNCST63B16H501V

Certificatore: Poste italiane EU Qualified

Certified CA

Validità: dal 05.07.2017 al 04.07.2020

Firma digitale: n. 3820154

ENI FUEL S.p.A.

Ing. Luca Arcangeli

C.F.: RCNLCU65P09H501A

Certificatore: Actalis S.p.A.

Validità: dal 26/01/2017

al 26/01/2020

Firma digitale: n. 2750642



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, controlli di qualità e quantità, verifica di conformità e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Garanzia); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 16 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 17 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì 22/06/2018

ENI FUEL S.p.A.

Ing. Luca Arcangeli

C.F.: RCNLCU65P09H501A

Certificatore: Actalis S.p.A.

Validità: dal 26/01/2017

al 26/01/2020

Firma digitale: n. 2750642

N. Proposta: PDTD-2018-796 del 05/10/2018

Centro di Responsabilità: Sezione Di Ravenna

OGGETTO: Sezione di Ravenna. Adesione alla convenzione Consip "Fornitura di carburanti e gasolio da riscaldamento 10 – lotto 11" per la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'immobile di Arpaе sito a Ravenna. Oneri per la sicurezza Euro 0,00. CIG: 76442781C4.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Ravaglia Piera, Responsabile Amministrativa di Sezione Di Ravenna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpaе sul Decentramento amministrativo.

Data 10/10/2018

La Responsabile Amministrativa
